

	STATUTO	
	Associazione "JW Sostegno e Soccorso - ETS"	Allegato "A"
		Dell'atto
	Art. 1) COSTITUZIONE E SEDE	Rep. n. 12816
		Racc. n. 8723
	È costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017,	
	n. 117, l'Associazione denominata "JW Sostegno e Soccorso ETS"	
	Ente del Terzo Settore (ETS) d'ora in avanti "Associazione",	
	con sede nel Comune di Frosinone alla Via Mola Vecchia n. 4, e	
	può aprire sedi secondarie sul territorio italiano e anche	
	all'estero. La sua durata è illimitata. La variazione di indi-	
	rizzo all'interno del Comune non costituisce modificazioni	
	dello Statuto.	
	Art. 2) PRINCIPI ISPIRATORI	
	L'attività dell'Associazione trae ispirazione e riconosce la	
	propria origine nei valori cristiani professati dalla Confes-	
	sione dei Testimoni di Geova. Trattasi di Associazione senza	
	scopo di lucro, apolitica e apartitica. I Testimoni di Geova	
	seguono il modello e i metodi delle comunità cristiane del	
	primo secolo. Loro obiettivo fondamentale è onorare e glorifi-	
	care Dio secondo il modello di Cristo. Si prefiggono di vivere	
	in modo cristiano e di far conoscere la Bibbia a tutti coloro	
	che sono disposti ad ascoltarli.	
	Ciascun associato vive secondo i predetti principi. Tutte le	
	attività sono svolte volontariamente e con la consapevolezza	
	che si tratta di compiti volti a onorare e glorificare Dio.	
	Ciascun associato ritiene un onore essere impiegato per svol-	

gere qualunque compito gli venga assegnato per il raggiungimento delle finalità proposte.

Art. 3) ASSENZA FINI DI LUCRO

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse. Non sono inoltre previste quote associative.

Art. 4) SCOPO E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale - anche a livello internazionale, in forma di azione volontaria e/o assistenza economica, erogazione di beni o servizi, soccorso in caso di calamità, aiuti umanitari, produzione di pubblicazioni in braille e video in lingua dei segni, nonché attività di insegnamento che abbiano un effetto positivo sulla comunità - mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche

editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

b) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

d) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;

e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche accettando da terzi lasciti, donazioni o contributi. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di mo-

dico valore.

Art. 5) ASSOCIATI

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dall'art. 2 del presente Statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla sua costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione del Consiglio Direttivo. I nominativi degli associati sono annotati nel libro degli associati. Non ricevono alcuna retribuzione.

Art. 6) DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale del sistema di voto e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente

limitativi di diritti o a termine.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative.

Tutti gli associati possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 7) AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità (nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica), un'esplicita adesione al presente Statuto, con l'impegno a rispettarne lo scopo sociale e a seguirne le istruzioni, ivi compresi i principi ispiratori e i valori così come descritti all'art. 2). L'istanza deve essere controfirmata da almeno due associati.

Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'Assemblea degli associati nella prima riunione successiva.

Art. 8) RECESSO ED ESCLUSIONE

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto, o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato, ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro e il buon nome, o che smetta di vivere secondo i principi contenuti all'art. 2), può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'Assemblea degli associati entro 7 (sette) giorni

dalla notifica della decisione.

Il decesso di un associato è causa automatica di recesso.

Art. 9) VOLONTARI

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività di volontari nei limiti e nelle forme previste dal D.Lgs. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Art. 10) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Collegio dei Revisori, o un Revisore unico, solo se istituito dall'Assemblea o obbligatorio per legge.

Non può essere nominato negli organi associativi, e se nominato decade dalla carica, chi è interdetto, inabilitato o in bancarotta, o chi è stato condannato ad una pena che comporta

l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 11) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

A) Funzioni

L'Assemblea degli associati, ordinaria e straordinaria, è
l'organo deliberativo dell'Associazione. L'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo,
dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio
sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello
Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e
la scissione dell'Associazione e, in tali casi, la distribu-
zione dei beni;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Di-
rettivo che respingono domande di ammissione o che procedono
all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge
o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo presso la sede
dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno,

entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno 7 (sette) giorni prima dell'Assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati. Ciascun associato

esprime un solo voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. A ciascun associato possono essere concesse al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'Assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'Assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale

degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qua-

lunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. La devoluzione dei beni rimanenti deve essere fatta a un Ente del Terzo Settore che abbia gli stessi principi, scopi e attività.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 12) CONSIGLIO DIRETTIVO

A) Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;

- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;

- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;

- sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;

- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;

- promuovere e organizzare gli eventi associativi;

- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 7 (sette) determinato dall'Assemblea in sede di nomina. I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'Assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

La funzione di componente il Consiglio Direttivo non è cedibile e termina per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un Vicepresidente, un Segretario Generale ed un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da parte del Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un diverso preavviso.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità le deliberazioni si intendono rigettate.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare

alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o alla realizzazione dei suoi scopi.

I componenti del Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

Art. 13) PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede cu-

randone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ad assolvere i suoi compiti. Nel caso sia anche quest'ultimo assente, un qualunque altro membro del Consiglio Direttivo può sostituirlo.

In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Art. 14) VICEPRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di assenza o incapacità del Presidente, o se la carica di Presidente è vacante, il Vicepresidente presiederà a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e svolgerà i compiti ed eserciterà i poteri del Presidente sopra descritti.

Art. 15) SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali delle assemblee, del Consiglio Direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Art. 16) TESORIERE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità conservandone la relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi e i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo e adotta le misure necessarie per rispettare gli obblighi fiscali e contabili dell'Associazione.

ART. 17) ORGANO DI CONTROLLO

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di 3 (tre) membri scelti fra persone non associate, almeno una delle qua-

li deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, *una tantum*, durata ultra o infra triennale.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 18) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 19) PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati, da eventuali redditi patrimoniali, dalle erogazioni e donazioni di cittadini, enti pubblici e privati, da eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, altre entrate

compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale.

Si compone di:

a) un Fondo di Dotazione di valore non inferiore a Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) che costituisce il patrimonio minimo dell'Associazione strumentale al conseguimento e al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di Associazione senza personalità giuridica;

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2. In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la

distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

C) Patrimoni destinati a uno specifico affare

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l’Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati a uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati a uno specifico affare.

Art. 20) BILANCIO

L’esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’Assemblea degli associati per l’approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l’indicazione di proventi e oneri dell’Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l’andamento economico e gestionale dell’Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall’Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito Internet dell'Associazione o nel sito Internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art. 21) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se

obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

Art. 22) DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs. 117/2017 ed alle loro eventuali variazioni.

Firmato: BERTINI Alessandro

COLISTA Francesco

COMPAGNUCCI Ismaele

FEMIA Matteo

GALLO Daniele

GIGLIO Michele

LA BRUNA Emanuele

MARZULLO Salvatore

MINERVINO Giulio

NARDI Omero

PUPPINATO Gionatan

RIFICI Marcello

SCHIAVONE Gianluca

SPINA Christian

Claudio CIAFFI Notaio Sigillo